

IN BREVE n. 34 - 2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

FINALMENTE UN ORDINE INTERVIENE

Dalla prima pagina del *Corriere della sera* di lunedì 18 agosto 2008:

“ L’Ordine dei medici di Roma attacca le fiction tivù girate nei reparti di prima linea degli ospedali. -Sono false così si stravolge la realtà-. Critiche anche le infermiere. ”

DETRAZIONE FISCALE TICKET SOLO CON RICETTA

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 3maggio2005, al paragrafo 3, prevede che «in mancanza della fotocopia della ricetta non è possibile usufruire della detrazione». Anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (pagina 103 del modello Unico PF/2008) prevedono che «la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta».

DAL 1 GENNAIO 2009 OK AL CUMULO PENSIONE - ALTRI REDDITI DA LAVORO

Tra i requisiti per ottenere la pensione di anzianità occorre anche quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente: infatti l’articolo 22, comma i, lettera c) della legge n. 153 del 30 aprile 1969 stabilisce che l’interessato non deve svolgere attività lavorativa dipendente alla data di presentazione della domanda.

Con circolare n. 5422 del 2 ottobre 1970 si precisa che viene superato il tenore letterale della norma e che la “ratio” della norma stessa è preordinata ad evitare che la percezione della pensione di anzianità si verifichi contemporaneamente alla prestazione di attività lavorativa dipendente.

Pertanto, secondo l’Inps, alla data di decorrenza della pensione non deve esserci attività lavorativa dipendente.

Il periodo minimo di inattività alla data di decorrenza della pensione di anzianità deve risultare pari ad una settimana, cioè l’arco temporale minimo per l’Inps di misurazione dell’anzianità contributiva. Trascorso questo periodo minimo settimanale il titolare di pensione può rioccuparsi alle dipendenze di qualsiasi azienda.

Inoltre, che dal 1 gennaio 2009, la pensione di anzianità è totalmente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)

mese di luglio 2008

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0					

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 16 luglio ed il 15 agosto 2008, occorre aggiornare il TFR maturato al 31 gennaio 2008 del 2,923558%.

MAGGIORI TUTELE AGLI ABBONATI

Secondo la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dello scorso 2 luglio n. 381/08/ Cons. («Modalità di attuazione delle prestazioni finalizzate a garantire la trasparenza nella bolletta telefonica degli importi addebitati per servizi a sovrapprezzo e ad avvisare l'abbonato della rilevazione di traffico anomalo»), pubblicata sulla Gazzetta n.186 del 9 agosto 2008 gli operatori dal prossimo 30 settembre dovranno fornire agli abbonati, a richiesta e gratuitamente, tramite operatore, via sms o messaggio vocale registrato, un servizio di avviso se i consumi non sono in linea con gli standard consueti.

Il servizio dovrà scattare al superamento congiunto di un limite variabile pari al triplo dell'importo della media dei consumi degli ultimi tre bimestri e di una soglia fissata dall'operatore entro l'importo massimo di 300 euro (Iva inclusa) per la clientela residenziale e 500 euro (Iva inclusa) per l'utenza affari.

Il valore soglia dovrà essere indicato nelle fatturazioni.

Al superamento congiunto delle soglie, l'avviso, all'abbonato dovrà essere inviato entro 48 ore.

LA PENSIONE DI INVALIDITA' CESSA CON LA VECCHIAIA da Sole 24 ore

Cassazione, sentenza n. 20322 del 23 luglio 2008:

La pensione di vecchiaia è destinata a porre rimedio a quella situazione astrattamente generatrice di bisogno che è costituita dall'avanzare dell'età, con una presunzione di diminuzione, più o meno grave, della capacità lavorativa. Ne consegue che, una volta ottenuta la pensione di vecchiaia, un'eventuale invalidità lavorativa sopravvenuta nel corso degli anni diviene irrilevante ai fini previdenziali, potendo al più comportare, nella concorrenza dei requisiti dell'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita, il diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 118 del 1980.

ELENCO CLIENTI/FORNITORI - L'ADDIO SANA GLI ERRORI da Sole 24 ore

Gli elenchi clienti e fornitori si preparano a scomparire definitivamente. La legge di conversione della manovra d'estate (decreto legge 112 del 2008) in attesa di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ha infatti confermato l'abrogazione della norma che aveva introdotto l'obbligo di presentare gli elenchi Iva. E, con la caduta dall'obbligo, vengono anche cancellate le sanzioni per le inadempienze commesse, nel rispetto del principio di legalità.

La circolare 180/E del 10 luglio 1998 aveva chiarito che se diviene lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una norma che in precedenza lo sanzionava, può accadere che, al momento dell'abolizione:

1. la sanzione non è stata ancora irrogata;
2. la sanzione è stata irrogata, ma l'obbligato non ha ancora pagato alcuna somma;
3. l'obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un provvedimento non ancora definitivo;
4. l'obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo.

Nel primo caso nessuna sanzione può essere irrogata; nel secondo nessuna somma può essere pretesa; nel terzo la somma versata va restituita; nel quarto la somma versata non può essere restituita.

Quindi, la legge che sopprime un adempimento esclude che la passata inosservanza della formalità bocciata possa essere:

- rilevata;

- sanzionata per vicende tramontate;
- posta in riscossione.

In definitiva, nessuna sanzione potrà essere chiesta in caso di omissioni o irregolarità commesse nei due anni, 2007 e 2008, in cui era stato reintrodotta l'obbligo.

L'AUTOVELOX VA SEGNALATO

Il controllo elettronico della velocità dei veicoli effettuato dalla polizia stradale con postazioni mobili deve essere preventivamente evidenziato agli automobilisti con segnali temporanei o dispositivi luminosi installati a bordo dei mezzi. L'uso generalizzato della segnaletica permanente anche per indicare postazioni volanti di controllo deve invece essere evitato per non ingenerare confusione negli utenti (Ministero dei trasporti parere n. 972663 del 7 agosto 2008).

DOPPIO LAVORO - INFERMIERA CONDANNATA PER DANNO ERARIALE

Con la sentenza numero 286/2008 la Corte dei conti della Lombardia ha condannato per danno erariale un'infermiera che utilizzava i permessi previsti dalla legge 53/2000 (il congedo previsto a favore dei lavoratori genitori di un bambino fino a otto anni di vita con cui questi possono essere autorizzati all'astensione facoltativa con riduzione dello stipendio) per effettuare prestazioni professionali presso una struttura privata, percependo contemporaneamente dall'Azienda ospedaliera l'indennità prevista nell'ipotesi di congedo parentale.

Chi lavora per lo Stato non può lavorare (tranne eccezioni espressamente previste dalla legge) per altri.

La Corte dei conti ha sancito che veniva utilizzato illecitamente il tempo libero a disposizione durante i periodi di congedo ex art.3 della legge 53/2000 nello svolgere attività privata per conto terzi, in violazione del dovere di fedeltà nei confronti della amministrazione di appartenenza e in violazione del principio della esclusività della prestazione lavorativa, sanciti dagli art. 60 del Dpr 3/57, art. 1 comma 60 della legge 662/96 e art. 53 del T.U. 165/2001, impiegando il periodo di assenza per svolgere attività lavorativa retribuita per conto di privati.

PUBBLICATA LA LEGGE 133 DI CONVERSIONE DEL DL 112/08

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, la Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D.L. n. 112/2008.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 133 di conversione del DL 112 (documento 122)

LE FERIE, ISTRUZIONI PER L'USO di Roberto Camera

Visto che siamo in periodo feriale, cosa c'è di meglio che parlare proprio della normativa sulle ferie?

La norma fondamentale è l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003.

Partiamo con il principio basilare: *“il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane – fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva – e tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro”*.

Le motivazioni principali della impossibilità di trasformare le ferie in denaro va ricercato nel fatto che le ferie, così come i risposi, sono considerati indispensabili per il recupero delle energie psico-fisico del lavoratore e come tale non possono essere né rifiutate dal lavoratore, né, tanto meno, non concesse dal datore di lavoro.

Tale periodo di ferie va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore; inoltre, il periodo *quadrisettimanale* può essere utilizzato, per un massimo di due settimane, entro i diciotto mesi successivi alla sua maturazione, ferma restando la possibilità, attraverso la pattuizione collettiva, di stabilire condizioni migliori.

All'interno della norma evidenziata, viene ribadito il riferimento all'articolo 2109 del codice civile che parla di periodo, possibilmente continuativo, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

Un limite all'applicazione delle norme contenute nel Decreto legislativo è fatta dal decreto stesso che pone al di fuori della norma alcune categorie di lavoratori, come gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato.

Tornando alla trattazione principale, va detto che le due settimane da fruire nell'anno di maturazione, sono obbligatoriamente consecutive soltanto se c'è una richiesta espressa da parte del dipendente.

Come abbiamo già anticipato, le ferie sono un diritto irrinunciabile, nel senso che non possono essere monetizzate (trasformate in denaro dal datore di lavoro).

L'eventuale *“indennità sostitutiva”* delle ferie è ammessa esclusivamente in determinati e limitati casi. In particolare, possono essere monetizzate le ferie non godute a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro; in pratica, quando il rapporto di lavoro cessa per dimissioni, licenziamento, scadenza naturale o altro, è possibile quantificare e trasformare monetariamente i giorni di ferie non fruiti. La norma ammette l'indennizzabilità delle ferie e la correla alla fine del rapporto, comunque essa sia avvenuta.

È, infine, possibile *“monetizzare”* le ferie solo per il periodo eccedente le quattro settimane.

Un eventuale accordo, anche preventivo, tra le parti che disciplinano una modalità risarcitoria per ferie non godute, al di fuori delle regole sopra evidenziate, è nullo e potrebbe essere impugnato con possibili richieste risarcitorie per danni all'integrità psicofisica.

Il Decreto legislativo n. 213 del 2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non permettono ai propri lavoratori il godimento delle ferie: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Dopo aver esaminato la materia in generale entriamo nei casi specifici, analizzando alcuni soggetti che, per la loro peculiarità, non seguono appieno il disposto normativo.

Iniziamo con le lavoratrici madri, le quali hanno una disciplina propria che trova applicazione nell'articolo 22 del Testo Unico sulla maternità (n. 151/2001) laddove si sancisce che i periodi di congedo obbligatorio per maternità vanno computati anche per le ferie e dove si stabilisce che le ferie non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo per maternità.

Per quanto riguarda le lunghe malattie o i lunghi infortuni, generalmente, non potendosi rispettare appieno il disposto normativo (quattro settimane complessive, ma due rinviabili ai diciotto mesi

successivi), sovente, sono i contratti collettivi a trovare una soluzione che, comunque, in costanza di rapporto di lavoro, non può prescindere dalla effettiva godibilità delle ferie. E' chiaro che, in carenza degli stessi, le parti potrebbero trovare una soluzione consensuale che, comunque, non potrà che percorrere i "binari normativi" fissati dal decreto legislativo n. 66/2003.

Per i minori di sedici anni la norma stabilisce che il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni.

Infine, per i lavoratori a *part-time* occorre fare una distinzione tra la c.d. forma "*orizzontale*" (tutti i gironi con un orario ridotto rispetto a quello ordinario) e quella "*verticale*" (es. solo qualche giorno a settimana o qualche mese l'anno). Infatti, se il contratto a tempo parziale è della prima specie, le ferie (intese come giornate lavorative) spettano nella stessa misura goduta dai prestatori di lavoro subordinati a *full-time* se, invece, è "*verticale*" esse debbono essere "riproporzionate" alla durata della prestazione.